

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

A.S.M. Rieti SpA è una società per azioni a capitale misto pubblico privato (con prevalenza di capitale pubblico del Comune di Rieti), costituita per la gestione di servizi pubblici locali, nella quale il socio privato è stato scelto con procedura ad evidenza pubblica che non ha comportato l'attribuzione di specifici compiti operativi.

Secondo quanto indicato all'art. 4 dello Statuto societario, ASM Rieti S.p.A. ha come oggetto sociale principale:

- a) la gestione anche in forma differenziata dell'intero ciclo rifiuti, così come identificati nelle loro diverse tipologie, articolazioni e definizioni delle vigenti normative comunitaria, nazionale e regionale e nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo in materia; la gestione di tutte le attività di recupero, nobilitazione, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, così come identificati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, inclusa ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione;
- b) l'acquisizione, la progettazione, la realizzazione e la gestione, in ogni fase di impianti industriali di trattamento e smaltimento rifiuti, nessuna tipologia tecnologica esclusa;
- c) l'impianto e la gestione dell'intero ciclo dell'acqua, produzione e distribuzione, raccolta nelle fognature e depurazione dell'acqua per usi multipli, per la progettazione e costruzione di nuovi impianti, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio nel territorio degli enti locali associati/convenzionati;
- d) la promozione, produzione, distribuzione, vendita e gestione dell'energia e delle reti connesse, indipendentemente dalle fonti di produzione in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- e) l'esercizio di ogni altra attività di gestione di servizi, impianti e infrastrutture di pubblica utilità o di interesse pubblico rientrante nei fini istituzionali degli enti locali;
- f) l'esercizio dei servizi di farmacie;
- g) l'esercizio del servizio di trasporto persone nelle forme consentite dalla legge, nonché ogni altra attività di trasporto e di distribuzione;
- h) la produzione, la gestione del gas e dell'intero ciclo delle risorse energetiche comprese le attività di cogenerazione e teleriscaldamento;
- i) la gestione e la distribuzione e commercializzazione di attività comunque connesse alle telecomunicazioni, anche tramite l'eventuale costruzione di una rete formata da una dorsale ad alta velocità e da una rete di accesso primario e secondario in grado di raggiungere i punti nevralgici della città e le singole utenze;
- l) attività e servizi connessi alla manutenzione di veicoli, automezzi e attrezzature anche per conto terzi;
- m) vendita degli spazi pubblicitari.

La società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare altre attività a seguito di richieste di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci. I servizi di cui alle precedenti lettere a); l); m) dovranno essere gestiti direttamente dalla ASM Rieti o sue società controllate.

Nei limiti in cui ciò è consentito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il

conseguimento dell'oggetto sociale, o comunque risultino direttamente o indirettamente ad esso connesse, ivi compresi l'accensione di prestiti, anche con concessione di garanzia sulle entrate derivanti dalla gestione e la prestazione di garanzie reali o personali a favore di terzi anche per impegni altrui ed in particolare puo' investire il proprio patrimonio in attivita' strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita' principale, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o da altri Enti pubblici, obbligazioni quotate e non quotate, altri titoli di debito emessi da banche o altri organismi finanziari, o altre attivita' finanziarie, in particolare o interessenze in societa', imprese, consorzi costituiti o costituendi o in altri enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento della medesima attivita' o di attivita' affine o ad essa connessa o strumentale.

Sono in ogni caso espressamente escluse le attivita' bancarie e finanziarie di cui al d.lgs. n. 385/1993, al d.lgs. n. 415/1996, al d.lgs. n. 58/1998, ivi compresi i relativi provvedimenti di attuazione; nonche', qualora difetti la relativa iscrizione o abilitazione, ogni ulteriore attivita' economica e/o professionale il cui esercizio sia riservato dalla legge a soggetti iscritti in appositi albi od elenchi e/o in possesso di particolari requisiti abilitanti."

La durata statutaria della società e' fissata al 31.12.2050.

Affidamento servizi : A.S.M. Rieti S.p.A. risulta attualmente affidataria principalmente della gestione dei servizi di:

- Trasporto Pubblico Locale (TPL)
- Trasporto scolastico
- Igiene Ambientale
- Farmacie
- Servizi cimiteriali.

La natura giuridica dei servizi affidati appare dunque omogenea, dato che tutti i servizi elencati e di fatto gestiti rientrano nella categoria dei SPL, **con una specifica accezione per la gestione delle farmacie che ha una specifica disciplina (EMENDAMENTO N.1).**

In sintesi, i dati principali relativi alla società ASM Rieti S.p.A. sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata.

Natura Società: Società mista, realizzata con gara e con partecipazione maggioritaria del Comune di Rieti

Entita' partecipazione del Comune di Rieti: 60%

Capitale sociale: € 2.800.000,00

Principale finalita': gestione SPL

Oggetto sociale principale : servizio di TPL, trasporto scolastico, igiene ambientale, servizi cimiteriali e gestione farmacie

Regime Affidamento: Diretto

Durata statutaria della società: 31.12.2050

Dato atto che:

ASM Rieti S.p.A è una Società per Azioni a capitale misto pubblico-privato fondata nel 1974, con capitale ripartito attualmente tra il Comune di Rieti (con quota del 60%) e il socio privato AZIMUT S.p.A. (con quota del 40%).

La Società - inizialmente detenuta integralmente dal Comune di Rieti - è stata privatizzata in due momenti: il 38 % del capitale sociale è stato ceduto ad AZIMUT S.p.A. con contratto di cessione (Rep. 51658) a seguito di gara, nel 2005; l'ulteriore 2% (la cessione del quale era già prevista nel medesimo contratto) si è poi perfezionata nel marzo 2012 nei confronti della medesima società.

Il Comune di Rieti ha dunque attualmente una percentuale del 60 % del pacchetto azionario della Società, post-operazioni di cessione avvenute a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Per quanto rileva in questa sede, sotto il profilo amministrativo fin d'ora va sottolineato comunque che la procedura di gara svolta dall'Amministrazione è stata rispettosa dei principi di evidenza pubblica, ma non appare pienamente conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea per gli affidamenti di servizi, così come richiesto dall'art. 34, c. 21 DL 179/2012 s.m.i.

Ciò assume particolare rilievo in relazione alla durata degli affidamenti in essere, secondo quanto attualmente previsto dalla nuova disciplina SPL, già sopra illustrata.

In buona sostanza, la vigente disciplina SPL dispone all'art. 34, c. 21 DL 179/2012 che se gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del Decreto (20 ottobre 2012) non sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, questi devono essere adeguati pubblicando entro il 31 dicembre 2013 la Relazione prevista nel c. 20.

Il mancato adempimento di tali obblighi determina la cessazione dell'affidamento al 31 dicembre 2014.

Sebbene i principi comunitari per la costituzione di società mista siano meno stringenti rispetto a quelli in precedenza previsti dall'ordinamento interno, tuttavia non può non sottolinearsi come la procedura per la privatizzazione di ASM Rieti S.p.A non abbia pienamente valutato in gara le prestazioni specifiche da fornirsi da parte del socio privato, procedendo ad una valutazione in via preponderante basata sul merito economico (cui si assegnavano 70 punti) piuttosto che sul merito tecnico (cui si assegnavano 15 punti).

Ciò allo stato attuale non consente di porre la procedura svolta ed i conseguenti affidamenti di servizi alla Società su un piano di assoluta conformità ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Va inoltre sottolineato che in diversi atti deliberativi ufficiali del Comune di Rieti si dà già conto di questa condizione, con un'espressa qualificazione della gara come non rientrante nella fattispecie della gara c.d. "a doppio oggetto".

Visto :

- L'art. 14 co. 27 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;
- L'art. 3-bis, co. 1 bis, del DL 138/2011, come recentemente modificato dall'art. 34 co. 23 del DL 179/2012, convertito nella legge 221/2012;
- L'art. 34 co. 21 del DL 179/2012 convertito in legge 221/2012, che testualmente recita: *"Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20"*;
- Il DL 150/2013 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" cd. "decreto milleproroghe", in deroga a quanto previsto dall'art. 34, co. 21 del DL 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di assicurare la continuità dei servizi prestati, dispone la proroga al 31.12.2014 degli affidamenti esistenti, nelle more della istituzione e dell'espletamento delle procedure di affidamento da parte degli enti di governo dell'ambito. Segnatamente l'art. 13 co. 3 del DL citato così dispone: *"Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014"*.

Viste le deliberazioni di G.C 168/2012, n° 111/2013 e n° 227/2013;

Vista la delibera di giunta comunale n. 14 del 27.01.2014

Considerato che è stato indirizzato della giunta procedere alla proroga fino al 31 dicembre 2014 degli affidamenti del "Trasporto pubblico locale", "Igiene urbana";

Dato atto che la società ASM risulta intestataria anche di farmacie comunali;

Viste tutte le problematiche di natura penale che hanno investito la società e che hanno reso impossibile definire gli assetti societari ed i relativi affidamenti a lungo termine
~~EMENDAMENTO N. 2 RENDENDO PIÙ EFFICACI INTERVENTI DI MERA PROROGA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA VICENDA PENALE;~~

Visto che l'affidamento di diritti di esclusiva relativi alla gestione di SPL di rilevanza economica può essere realizzato secondo la tradizionale tripartizione:

- gara
- gara a doppio oggetto per costituzione di una società mista
- affidamento in house.

Ritenuto che il modello della società mista sia il più conforme alle attuali esigenze del Comune, in considerazione delle difficoltà finanziari che hanno portato l'ente ad aderire alla procedura di riequilibrio economico finanziario di cui all'art. 243 bis e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto che il modello comunitario di società mista:

- non prevede la cessione minima al socio privato del 40% del capitale sociale
- è previsto che siano valutate in gara le prestazioni specifiche che verranno fornite dal socio privato (Libro Verde 2004)
- è previsto che il socio privato fornisca un contributo operativo all'esecuzione delle prestazioni e/o un contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto (Comunicazione interpretativa CE 5 Febbraio 2008 - C (2007) 6661)

Verificato che l'ipotesi della ripubblicizzazione manca della necessaria copertura finanziaria ed in conseguenza di ciò è stata dichiarata improcedibile per motivi di natura finanziaria ed economica in considerazione del disavanzo del Comune e dei debiti fuori bilancio che hanno portato l'Ente ad aderire alla procedura di riequilibrio pluriennale; (EMENDAMENTO N.3).

Visto che il modello di società mista che risulta prevede comunque che il socio privato sia un imprenditore coinvolto nella gestione della società: da ciò si deduce che non è sufficiente a realizzare il modello la presenza di un partner che apporti un contributo meramente finanziario.

Inoltre, poiché la società mista affidataria a seguito di gara a doppio oggetto è un modello "rigido" (in quanto la gara delimita l'oggetto dell'affidamento), qualsiasi modifica delle condizioni essenziali dell'appalto non prevista e non regolata impone di ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Va ulteriormente sottolineato che alla scadenza dell'affidamento il rapporto va rinnovato con nuova gara, prevedendo la liquidazione del socio uscente.

Considerato che:

la gara a doppio oggetto va indetta predisponendo gli atti relativi a:

- Bando per la scelta del socio e contestuale affidamento dei compiti operativi
- Disciplinare
- Contratti di servizio
- Schema di Statuto
- Schema di Patti parasociali
- Schema di Contratto di impegno del socio operativo

- Schema di Contratto per la disciplina della liquidazione del socio privato a fine affidamento (Clausole di way out);
- Gli atti di gara potranno prevedere le modalità di eventuale liquidazione del socio uscente da parte del subentrante.

Visto

lo Statuto del Comune di Rieti;

Il D. Lgs. 267/2000;

Il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal Dott. Vito Dionisi,

Su proposta del Sindaco, Simone Petrangeli;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente deliberato;
2. *di dare indirizzo affinché l'Ente predisponga una gara a doppio oggetto in conformità con le direttive, i regolamenti e la giurisprudenza comunitaria in materia,*
3. *di conservare la medesima ripartizione riguardante la partecipazione pubblica/privata, verificando la possibilità di allargare la partecipazione pubblica ad altri Comuni ed Enti locali mantenendo comunque la maggioranza delle quote in capo al Comune di Rieti;*
4. *di definire preliminarmente i rapporti con il socio privato attualmente proprietario delle azioni;*
5. *di individuare e stabilire una modalità di gestione delle farmacie conforme alla normativa specifica;*
6. *di stabilire come prioritario il mantenimento dei livelli occupazionali e l'unitarietà dell'azienda;*

di prevedere nel bilancio pluriennale di cui alla L.147/2013 (legge di stabilità 2014) che prevede l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni locali a decorrere dall'anno 2105 un fondo vincolato che possa ripianare in misura proporzionale alla quota di partecipazione una eventuale perdita di esercizio; (EMENDAMENTO N.4).

7. di dare mandato alla Giunta di predisporre tutti gli atti propedeutici e conseguenti.

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;
con successiva votazione unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.